



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 108 del 06/08/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 luglio 2013, n. 1206

L.R. n. 4/2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di suolo tratturale in agro di Foggia a favore del sig. Anecchino Giuseppe.

L'Assessore al Bilancio, sulla base dell'istruttoria espletata dai responsabili P.O. "Pianificazione e valorizzazione" e "Gestione e Alienazione" dell'Ufficio Parco Tratturi, confermata dalla dirigente dello stesso Ufficio e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale n. 4 del 5 febbraio 2013 è stato approvato il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti" (T.U.);
- il predetto T.U. si pone in continuità con le previgenti disposizioni regionali in materia (L.R. n. 67/1980, L.R. n. 5/1985 e L.R. n. 29/1993), che sono state ivi recepite, anche se formalmente abrogate;
- il nuovo testo dell'art. 3 del T.U., abrogando l'art. 1 della L.R. n. 67 del 9 giugno 1980, dispone che "i tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto 'monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca';
- gli artt. 2 e 4 dell'abrogata L.R. n. 29 del 23 dicembre 2003 prevedevano, in capo ai Comuni nel cui ambito territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, l'obbligo di redigere il "Piano comunale dei tratturi"(P.C.T.), con il compito di individuare e perimetrare:
 - "a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico - culturale. Gli stessi tronchi sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione (art.3 - comma1);
 - b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;
 - c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia";
- secondo la previgente normativa, sopra richiamata, i tronchi armentizi di cui alla lett. c), a domanda e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione e autorizzazione all'alienazione, avrebbero potuto essere alienati a favore dei legittimi utilizzatori.

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Foggia, ai sensi dell'allora vigente art. 2 della L.R. n. 29/2003, acquisiti in seno alla

Conferenza di servizi del 20 dicembre 2010, i pareri favorevoli delle Amministrazioni partecipanti ed, in particolare, quelli vincolanti della Regione Puglia Ufficio Parco Tratturi di Foggia, della Soprintendenza Archeologica e della Soprintendenza dei Beni Architettonici e per il Paesaggio, con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 15 giugno 2011 approvava definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo, tra gli altri, l'assetto delle destinazioni funzionali di cui alle lett. a), b), e c) della medesima disposizione, sopra richiamata;

- l'art. 25 del T.U., rubricato "norme transitorie", fa salvi, fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo documento normativo, i Piani comunali dei tratturi, previsti ai sensi delle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. n. 29/2003 ed effettivamente approvati dai Comuni interessati.

RILEVATO CHE

- il sig. Anzecchino Giuseppe, a seguito dell'approvazione del P.C.T. di Foggia, in data 8/03/2012, ha presentato istanza di acquisto, acquisita al protocollo dell' Ufficio Parco Tratturi con il n. 4231 del 15.03.2012, dei suoli demaniali facenti parte del tratturo "Celano Foggia", allo stesso concessi con determinazione dirigenziale n. 614/06, peraltro classificati dallo stesso P.C.T. sub lett. c), in quanto suoli che hanno subito permanenti alterazioni (anche di natura edilizia) e possono, pertanto, essere alienati a titolo oneroso agli aventi diritto;

- detti suoli, aventi una consistenza originaria di mq. 34,00, di cui mq. 19,00 costituenti area di sedime del fabbricato identificato al foglio 96, p. 3788 sub 3 e mq. 15,00 quale superficie cortilizia, a seguito di intervenuta variazione catastale, resasi necessaria in quanto la suddetta area cortilizia era asservita catastalmente alla limitrofa particella 3786 sub 3 dello stesso foglio, hanno assunto, allo stato attuale, una superficie di mq. 43,00, così individuata:

foglio particella superficie (mq)

96 3788 sub 3 19,00

3788 sub 13 24,00

TOTALE 43,00

VERIFICATO CHE

- l'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, dopo attenta valutazione circa la sussistenza, in capo al sig. ANNECCHINO Giuseppe, dei requisiti soggettivi richiesti per il valido esercizio del diritto di acquisto (trattandosi di legittimo utilizzatore di aree demaniali), con nota prot. n. 11180 del 29/06/2012, chiedeva alla Commissione regionale di valutazione pro tempore la determinazione del valore attuale di mercato del medesimo terreno, ai sensi di quanto previsto dal previgente art. 4, comma 3, lett. b) della L.R. n.29/2003;

- la sopra menzionata Commissione, con determinazione n. 50 del 16/11/2012, fissava il valore del suolo de quo in € 4.000,00 (euro quattromila/00), successivamente confermato a seguito dell'intervenuta variazione catastale, in quanto l'aumento della superficie cortilizia non assumeva rilievo ai fini del valore complessivo dell'immobile;

- l'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, con nota n. 1755 del 30/01/2013, ha provveduto a comunicare all'interessato il valore del suolo come determinato dalla Commissione, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile la riduzione del 50% prevista dall'allora vigente art. 4, comma 3-quater, della L.R. n.29/2003, oggi ribadita dal comma 4 dell'art. 10 del T.U., trattandosi di aree occupate da costruzioni utilizzate in modo diverso da quello abitativo. Il prezzo di vendita è stato, pertanto, fissato in €. 2.000,00

(duemila/00);

- il prezzo così determinato, con nota del 30/01/2013, acquisita al protocollo dell'Ufficio Parco Tratturi con il n. 1775, recante pari data, è stato formalmente accettato dal sig. Anecchino Giuseppe.

ATTESO CHE

- i suoli tratturali appartenenti al Tratturo "Celano Foggia" sono stati classificati dal P.C.T. del Comune di Foggia tra i tronchi tratturali rientranti sub lett. c) dell'art. 2, comma 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli che possono essere oggetto di alienazione agli attuali legittimi utilizzatori ai sensi di quanto stabilito dall' art. 4, comma 2, della medesima normativa, allo stato perfettamente applicabile al caso di specie in virtù della previsione transitoria contenuta nel sopra richiamato art. 25 del T.U;
- il sig. Anecchino Giuseppe ha formalmente manifestato la volontà di acquistare il suolo de quo, accettando il prezzo complessivo di € 2.000,00 (euro duemila/00), così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore con l'applicazione della decurtazione del 50%.

TUTTO CIO' PREMESSO, con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di seguito specificato:

- procedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 3, del T.U., alla sdemanializzazione e successiva autorizzazione alla vendita dell'area tratturale come in premessa identificata, in favore del sig. Anecchino Giuseppe, non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo suolo;
- fissare il prezzo di vendita dell'area tratturale de quo in € 2.000,00 (euro duemila/00), corrispondente al valore attuale di mercato così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione pro tempore, con l'applicazione della decurtazione del 50% prevista dalla normativa regionale, potendo l'acquirente beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 10 del T.U.;
- nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'Atto di trasferimento;
- dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc., nessuna esclusa), sono a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L.R. n. 4/2013.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La somma complessiva, pari ad € 2.000,00, verrà corrisposta dal sig. Anecchino Giuseppe mediante bonifico bancario oppure per mezzo di bollettino postale con accredito sul conto corrente postale n. 170704 intestato a "Regione Puglia - Proventi dell'Ufficio Parco Tratturi di Foggia", e sarà imputata al cap. 4091160, "Proventi alienazione beni tratturali art. 8 l.r. 29/2003 collegato al capitolo di spesa n. 3429" Codice SIOPE n. 4111.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi di quanto stabilito dalle leggi costituzionali nn. 1/1999 e 3/2001, nonché dall'art. 44, commi 1 e 4 lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (L.R. n. 7/2004) e dall'art. 9, comma 3, della L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l'adozione del presente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dai funzionari responsabili PP.OO. dell'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, dalla dirigente dell'Ufficio medesimo e dal dirigente del Servizio;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge:

DELIBERA

- di fare propria, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, la relazione dell'Assessore;

- di sdemanializzare ed autorizzare, per i motivi suesposti, il trasferimento, a titolo oneroso, in favore del sig. Anecchino Giuseppe, nato a Foggia il 2/07/1942, del terreno demaniale appartenente al Tratturo "Celano Foggia", sito in agro di Foggia e costituente il sedime dei fabbricati così identificati presso il registro catastale di Foggia:

foglio particella superficie (mq)

96 3788 sub 3 19,00

3788 sub 13 24,00

TOTALE 43,00

- di fissare il prezzo di vendita in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), da versare interamente prima della stipula dell'atto di acquisto;

- di stabilire che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc. nessuna esclusa), saranno a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;

- di dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L.r. n. 4/2013;

- di conferire alla dirigente dell'Ufficio Parco Tratturi, avv. Costanza Moreo, nata a Foggia il 11.09.1976, l'incarico ad intervenire, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell'atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall'acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Angela Barbanente